

## **AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L'U.O. AFFARI LEGALI E DIRITTO AMBIENTALE DELL'ARPAC**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

In attuazione della deliberazione n. 683 del 31/08/2026

### **RENDE NOTO**

che l'ARPAC intende selezionare n° 3 (tre) laureati da ammettere alla pratica forense presso la propria U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale per un periodo di 12 (dodici) mesi.

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ E DURATA**

Presso l'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale dell'ARPAC, con sede in Napoli – Via Santa Maria del Pianto - Centro Polifunzionale Torre 1 - può essere svolta la pratica forense per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Lo svolgimento della pratica forense non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con l'ARPAC.

La pratica presso l'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale garantisce al tirocinante:

- formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento all'avvocato e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
- partecipazione a venti udienze giudiziali per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, in affiancamento all'avvocato dell'ARPAC.

### **ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per accedere alla pratica forense presso l'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale dell'ARPAC, il candidato deve possedere – pena l'esclusione – i seguenti requisiti:

- diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a 4 anni;
- requisiti prescritti dall'art. 17, comma 4, della L. n. 247/2012 per l'iscrizione nel registro dei praticanti;
- se già iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell'Ordine, non avere già superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o altresì aver concluso il percorso di tirocinio che in Italia ha una durata standard di 18 mesi;
- non svolgere concomitante pratica forense presso altri studi privati oppure di optare, in caso di idoneità, per lo svolgimento della pratica forense presso l'ARPAC;
- non aver svolto un periodo di tirocinio forense pari a 12 mesi presso una Pubblica Amministrazione;
- non avere condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in situazioni di potenziale e/o reale conflitto di interessi con l'ARPAC.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

### **ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e sottoscritta, corredata da curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento d'identità in corso di validità, dovrà pervenire entro il 30/09/2026, a pena di esclusione del candidato, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it) con il seguente oggetto: *“Domanda di ammissione allo svolgimento della pratica forense presso l'ARPAC”*.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

Saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso la sede).

Non sarà ritenuta valida, con conseguente esclusione del candidato, la domanda pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di utenza diversa da quella di cui il candidato sia titolare.

La domanda si intende dunque validamente presentata se inoltrata mediante l'utenza personale di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.

In questo caso la domanda, il documento di identità valido, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere trasmesse sotto forma di scansione di originali in formato PDF.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione del candidato, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

#### **ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONI**

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) il luogo di residenza (indirizzo, Comune e codice di avviamento postale);
- c) il recapito – se diverso dalla residenza - l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico;
- d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di recapito eletto, sopra indicati;
- g) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e/o di avere procedimenti penali pendenti (da indicare in domanda);
- h) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet, ricerche normative e giurisprudenziali;
- i) di possedere i requisiti prescritti dall'art. 17, comma 4, della L. n. 247/2012 per l'iscrizione nel registro dei praticanti;
- j) la data di iscrizione al registro dei praticanti presso l'Ordine degli Avvocati (se già iscritto);
- k) di accettare le condizioni previste dal “Regolamento per la disciplina delle funzioni, compiti e attività dell'“U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale”;
- l) di essere consapevole del fatto che lo svolgimento della pratica forense presso l'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale dell'ARPAC non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - neppure occasionale - con l'ARPAC;
- m) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'ARPAC;

- n) di non svolgere concomitante pratica forense presso altri studi legali oppure di optare, in caso di idoneità, per lo svolgimento della pratica forense presso l'ARPAC;
- o) di non aver svolto un periodo di tirocinio forense pari a 12 mesi presso una Pubblica Amministrazione;
- p) di non aver interamente concluso il periodo di tirocinio forense, pari a 18 mesi, previsto dalla normativa;
- q) il possesso della laurea in Giurisprudenza - in base al vecchio ordinamento universitario - o di laurea Specialistica in Giurisprudenza (classe LS/22) o ancora laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) – in base al nuovo ordinamento universitario – con indicazione dell'Università, della data di prima immatricolazione al corso di studi e quella di conseguimento della laurea, il voto di laurea conseguito, se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato dovrà indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto;
- r) la votazione riportata negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo (e/o amministrativo progredito, e/o giustizia amministrativa), costituzionale, civile, processuale civile, penale, procedura penale, precisando per gli esami sostenuti con due prove distinte le singole votazioni riportate;
- s) di accettare che l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere alcun diritto a svolgere la pratica forense presso l'ARPAC;
- t) di impegnarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, comportarsi con la massima riservatezza e osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;
- u) di accettare che l'ARPAC possa interrompere lo svolgimento della pratica forense in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato qualora il praticante non garantisca un impegno costante, sia negligente o non rispettoso degli obblighi assunti, con comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

L'ARPAC si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda di partecipazione, debitamente datata e firmata, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- curriculum vita, datato e sottoscritto, corredato da apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla veridicità delle informazioni nello stesso contenute, nonché specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

## **ART. 5 - COMMISSIONE VALUTATRICE**

La Commissione valutatrice, nominata dal Direttore Generale, è composta da:

- un Dirigente dell'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale;
- due dipendenti di Categoria D.

La Commissione sarà coadiuvata da un segretario, con funzioni di verbalizzante, individuato tra i dipendenti di Categoria C dell'ARPAC.

## ART. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, nominato tra i dipendenti di categoria D dell'ARPAC.

Il Responsabile Unico del Procedimento, all'esito della fase di ammissione ed esclusione dalla procedura, trasmette alla Commissione l'elenco dei soggetti ammessi, corredato delle relative istanze di partecipazione e dei relativi curricula.

La Commissione formerà la graduatoria attribuendo a ciascun candidato un punteggio calcolato secondo i seguenti criteri.

a) Punteggio attribuito al voto di laurea:

- 1 punto per un voto inferiore a 90 o equivalente,
- 3 punti per un voto compreso tra 91 e 95 (o voti equivalenti),
- 5 punti per un voto compreso tra 96 e 98 (o voti equivalenti),
- 7 punti per un voto compreso tra 100 e 105 (o voti equivalenti),
- 9 punti per un voto compreso tra 106 e 109 (o voti equivalenti),
- 11 punti per un voto pari a 110 (o voto equivalente),
- 12 punti per un voto pari a 110 e lode.

b) Anzianità di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati:

- 2 punti per ogni mese o frazione di mese per un massimo di 6 mesi;

c) Abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della legge professionale n. 247/2012 e ss.mm.ii.:

- 6 punti;

d) Colloquio conoscitivo-motivazionale finalizzato a valutare le attitudini del candidato:

- 20 punti max.

Il luogo e la data di svolgimento del colloquio saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" del sito web dell'ARPAC almeno quindici giorni prima della data fissata.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio che non si presenteranno saranno dichiarati rinunciari qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio nella valutazione dei titoli e della votazione conseguita nel colloquio.

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ARPAC, nella Sezione Amministrazione trasparente.

## ART. 7 – ATTIVAZIONE DELLA PRATICA

I soggetti utilmente collocati in graduatoria, ai fini della attivazione della pratica sottoscrivono un accordo in cui saranno riportate le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio, ivi compresi gli obblighi di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine o qualora già iscritti di modifica del nominativo del dominus nonché i requisiti ed i tempi per il riconoscimento del rimborso spese come disciplinato dal successivo art. 10.

Per ciascun praticante, su richiesta del Dirigente dell'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale si provvederà all'apertura della posizione assicurativa temporanea per tutta la durata della pratica.

Nel caso di rinuncia, di revoca, di ultimazione o di qualsiasi altra causa di cessazione della pratica l'U.O. dell'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale può attivare ulteriori tirocini onde coprire i posti resisi vacanti facendo ricorso alla graduatoria.

#### **ART. 8 - ASSEGNAZIONE ALL'U.O. AFFARI LEGALI E DIRITTO AMBIENTALE**

I praticanti avvocati ammessi al tirocinio verranno assegnati all'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale dell'ARPAC, tenuto conto delle esigenze della struttura, sotto la diretta responsabilità del Dirigente Avvocato e svolgeranno la propria attività secondo le indicazioni e direttive fornite dal medesimo avvocato.

#### **ART. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PRATICA**

I praticanti avvocati garantiscono la assiduità del tirocinio e l'impegno quotidiano. Il tirocinio si svolge sia presso gli uffici dell'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale che presso i singoli plessi giudiziari secondo le indicazioni fornite dal dominus cui è domandata la formazione.

I praticanti avvocati sono tenuti a svolgere la pratica osservando le direttive e le modalità individuate dal dominus che istituisce un registro delle presenze dei praticanti avvocati affidati al suo servizio, ove sono registrate le presenze giornaliere ovvero le assenze, le quali vanno previamente comunicate dal praticante.

Le attività di verifica periodica della pratica, secondo le prescrizioni regolamentari del Consiglio dell'Ordine sono curate dal dominus.

#### **ART. 10 - RIMBORSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA**

Al praticante avvocato è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L. 247/2012 nella misura di euro 300,00 al lordo di eventuali oneri fiscali.

Il rimborso sarà corrisposto previa attestazione, da parte del Dirigente dell'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale affidatario, dello svolgimento della pratica nel mese di interesse.

Il rimborso è corrisposto compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio previa attestazione, da parte dell'Avvocato affidatario, dello svolgimento della pratica nel mese di interesse.

La frequenza deve essere attestata tramite foglio-firma sotto la responsabilità dell'avvocato e comprende le udienze e la partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

I periodi di assenza superiori a cinque giorni comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".

Il Direttore Generale  
Avv. Luigi Stefano Sorvino